



REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

COMUNE DI SALMOUR

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°44 del 22/12/2022

Variato con delibera di Consiglio Comunale n°____del 16/04/2025

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.1 - Oggetto.....	3
ART.2 - Definizioni	3
ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti	7
ART.4 - Soggetto attivo.....	7
ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione	7
ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree.....	11
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	11
ART.7 - Soggetti passivi.....	11
ART.8 - Obbligazione tributaria	13
CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI	15
ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario	15
ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche	16
ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	16
ART.12 - Tributo provinciale	16
ART.13 - Tributo giornaliero.....	17
CAPO 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	18
ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006	18
ART.15 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica.....	18
CAPO 5 - RIDUZIONI.....	20
ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo.....	20
ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio.....	20
ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	20
ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale.....	21
ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità	21
ART.21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.....	22
ART.22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	22
ART.23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....	22
ART.24 - Riduzioni a pensionato unico abitante.....	23
ART.25 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	23
CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	24
ART.26 - Dichiarazione.....	24
ART.27 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento	25
ART.28 - Rimborsi e compensazione	26
ART.29 - Attività di controllo, sanzioni e contenzioso	27
ART.30 - Riscossione coattiva.....	28

ART.31 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	29
CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI	29
ART.32 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	29
ART.33 - Disposizione finale	30
ART.34 - Entrata in vigore	30
ALLEGATI.....	31
ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	31
ALLEGATO 2 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006	31
ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	31
ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE	31
ALLEGATO 5 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE.....	31
ALLEGATO 6 - MODELLO DI ISCRIZIONE – CANCELLAZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI	31

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento predisposto da Consorzio di sub-ambito COABSER., disciplina la Tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito TARI o Tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.14 - . Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **«rifiuto»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **«rifiuti urbani»**: ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinqies* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»:** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.

d) **«produttore di rifiuti»:** ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) **«detentore»:** ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) **«conferimento»:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

g) **«gestione dei rifiuti»:** ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali

o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) **«Carta della qualità del servizio»:** documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) **«Gestore unico integrato»:** il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società partecipata S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.;
- j) **«prevenzione»:** ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) **«riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) **«centro del riuso»:** locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) **«preparazione per il riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) **«raccolta»:** ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) **«centro di raccolta»:** ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) **«dotazione per la raccolta»:** contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente;
- q) **«raccolta differenziata»:** ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) **«riciclaggio»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**contribuente**»: la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- y) «**utenza**»: le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- z) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- aa) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- bb) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse oppure aperte su 2 o 3 lati) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- cc) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- dd) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

- ee) «**ARERA**»: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, istituita con la legge n. 481 del 1995.
- ff) «**COABSER**»: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, Ente di sub-ambito di area vasta ai sensi della Legge Regione Piemonte n° 1 del 10 gennaio 2018

ART.3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, così come da ARERA, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti
2. Il servizio è svolto dal gestore unico integrato, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato con il COABSER e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra COABSER e il gestore unico integrato e dalla Carta della qualità del servizio, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 - Soggetto attivo

1. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente art. è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la tassa.

ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il contribuente è obbligato a fornire, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'ART.7 - dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l'intero anno solare.
 - b) [nel merito della tassabilità delle superfici dove avviene la lavorazione produttiva e dei magazzini si rimanda alla nota]¹;
 - c) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

¹ Nel merito della tassabilità delle superfici dei magazzini e delle aree dove avviene la lavorazione produttiva si rileva quanto segue:

- L'art.1, comma 649 della legge 147/2013 (riferendosi alle aree di produzione di rifiuti speciali) esclude dalla tassazione i "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive".

- Il concetto di porzione o di "parte di aree", come sottolineato nello schema di modifiche al Regolamento Tari predisposto da IFEL in data 25 maggio 2021, è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- Nell'interpretazione fornita dal MiTE, nella circolare n. 37259 del 12 aprile 2021, invece si legge "le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile". Aderendo a tale interpretazione nell'articolo dovrebbero essere citate tra le esclusioni "le superfici ove è svolta l'attività produttiva, compresa quella dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, produttive di rifiuti speciali. Tali superfici sono escluse sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile".

Attività	% abbattimento
105. Alberghi con ristorante	61,00
107. Case di cura e riposo	15,00
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	26,90
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	26,90
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	26,90
114. Attività industriali con capannoni di produzione	80,00
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	85,00
116. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	61,00
117. Bar, caffè, pasticceria	37,00
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,00
121. Discoteche, night club	61,00

- d) le aree scoperte pertinenti o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- j) le aree e le superfici dove si producono prevalentemente rifiuti speciali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

- k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1.5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e di arredi e/o attrezzature, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e di arredi e/o attrezzature, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, licenze, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché effettivamente non utilizzate e limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e comunque non siano di fatto utilizzati;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della Tassa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione o certificata a seguito di attività di verifica del Comune, ovvero dal Gestore unico integrato e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa fuori dal caso di cui all'ART.14 - .

8. La TARI si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.29 -

ART.6 - Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tassa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe della TARI sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'[Allegato 1](#) al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'[Allegato 1](#) al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Comune, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tassa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. Il criterio della Tassa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Comune può eseguire le opportune verifiche del caso ivi compresa la richiesta di adeguata documentazione con planimetria dei locali e specifica delle diverse aree di utilizzo o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
6. In sede di prima applicazione della TARI e in assenza della richiesta di attivazione del servizio tramite l'apposita modulistica, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART.5 - , con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in

comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI, ovvero che ha presentato la richiesta di attivazione del servizio secondo l'apposita modulistica, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI, ovvero che ha presentato la richiesta di attivazione del servizio secondo l'apposita modulistica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della Tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive, ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tassa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi si applica la tassa per le utenze domestiche conteggiando gli occupanti in base ai “posti letto” a disposizione.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l’utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l’amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l’obbligatorietà del versamento della TARI per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell’ART.26 - del presente Regolamento, l’elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall’art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 - Obbligazione tributaria

1. La TARI è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tassa di cui all’ART.5 - o, se antecedente, dal giorno in cui viene attribuita la residenza o effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l’attivazione dell’utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione. ”.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all’utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all’utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità

di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

4. Il contribuente che non abbia ricevuto la propria dotazione entro termini previsti, per cause non imputabili al gestore unico integrato, è comunque tenuto al pagamento sia della parte fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all'ART.29 - In caso di utenza non domestica che non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, la stessa è comunque tenuta al pagamento sia della quota fissa che della parte variabile della tassa oltre alla sanzione prevista all'ART.29 -
5. Il contribuente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al gestore unico integrato, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al gestore unico integrato. Il contribuente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore unico integrato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cessazione dell'utenza previo appuntamento tramite i punti di contatto messi a disposizione.
6. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
7. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento d'imposta ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a due persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a due per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del contribuente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a due per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del contribuente;
 - e) nei casi di cui all'ART.7 - , comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa) la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei posti letto a disposizione e dei giorni di locazione;

8. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero per attività lavorativa con assenza documentata dalla residenza per almeno SEI mesi all'anno.
9. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.26 - . Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in [Allegato 1](#). In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate mediante integrazione di quanto dovuto ovvero, se non possibile, nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.26 - del presente Regolamento.

CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARI

ART.9 - Criteri per la determinazione delle tariffe della TARI e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'[Allegato 1](#). La ripartizione della TARI tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. I costi complessivi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra il COABSER e il Gestore unico integrato, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da COABSER, ovvero dall'Ente territorialmente competente ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

3. Le tariffe della TARI, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o da altre disposizioni di legge sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D. Lgs. n. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

ART.10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.11 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART.12 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'ART.7 - , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'ART.13 - , ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs. 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.²

ART.13 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, per quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.
3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

² Con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del "TEFA", il tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla Tari. La disciplina sulla TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, [comma 668](#), della legge 147/2013. L'articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri sono stati definiti con il [decreto](#) del MEF del 1° luglio 2020. Tale decreto prevede che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24

CAPO 4 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.14 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ovvero mediante la produzione dei formulari di identificazione atti a dimostrarne l'effettivo avvio a recupero.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.15 - Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore unico integrato del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità ad insindacabile giudizio del Gestore unico integrato, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART.15 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.14 - comma 1 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, tramite le modalità messe a disposizione del Gestore unico integrato, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato 2 al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore unico integrato e per conoscenza al Comune secondo il modello riportato

in Allegato 3 al presente Regolamento, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, secondo le modalità indicate dall'Ente territorialmente competente, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni dello stesso Ente territorialmente competente:
 - a) i dati identificativi dell'utente
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.
7. Il Comune, ovvero il Gestore unico integrato, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune, anche tramite le attività poste in essere dal Gestore, provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.29 - , fermo restando più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune, anche tramite le attività poste in essere dal Gestore, provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.29 -

ART.16 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo³

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della Tassa commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo del 20%;
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta del contribuente che presenta annualmente al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'ART.15 - comma 6 del presente Regolamento.

ART.17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio⁴

1. La Tassa è dovuta nella misura del 20% dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.18 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio⁵

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tassa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari ad almeno il 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 mt dal più vicino punto di conferimento. La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo ART.26 - e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

³ Si veda quanto riportato nella nota n° 3 al CAPO 4 nel merito della mancanza di coordinamento tra le disposizioni di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 e le riduzioni previste dall'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006. Nel caso in cui venga mantenuto l'art 16 relativo alle riduzioni ex comma 649, si ricorda inoltre il parere fornito nel merito dalla Circolare interpretativa del Mite n. 37259 del 12 aprile 2021 nella quale si legge *“Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 **debba essere riferita a qualunque operazione di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all'allegato C della parte IV del TUA- al quale i rifiuti sono avviati.**”*

⁴ Riduzione obbligatoria: l'obbligatorietà è prevista dall'art. 1 comma 656 della legge 147/2013

⁵ Riduzione obbligatoria: l'obbligatorietà è prevista dall'art. 1 comma 657 della legge 147/2013

ART.19 - Riduzioni per il compostaggio individuale⁶

1. All'utenza domestica che effettua l'auto-compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tassa pari al 10% della quota variabile.
2. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'auto-compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della Tassa pari al 10% della quota variabile.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, da parte del contribuente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello di cui all'[Allegato 6](#) (iscrizione/cancellazione all'albo dei compostatori) nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza e cessa nel momento in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Il Comune o il Gestore unico integrato può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto-compostaggio individuale.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4, se non effettuata direttamente dagli uffici comunali, il Gestore unico integrato, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di volontaria cessazione della pratica del compostaggio, l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, entro i termini stabiliti all'ART.26 - , riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.20 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tassa pari al 10% della quota variabile.
2. Il Comune, anche su segnalazione del Gestore unico integrato, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

⁶ Riduzione obbligatoria: le riduzioni di cui ai commi 1) e 2), relative alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discendono dall'art. 208 comma 19-bis del D.lgs. 152/2006 introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015.

3. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Comune ed al Gestore unico integrato da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti. La riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza e cessa nel momento in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART.21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo⁷

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tassa pari al 30% della quota variabile.

ART.22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente⁸

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tassa pari al 30% della quota variabile.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero⁹

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tassa pari al 30% della quota variabile.

⁷ Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall'art. 1 comma 659 lettera b) della legge 147/2013.

⁸ Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall'art. 1 comma 659 lettera c) della legge 147/2013.

⁹ Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall'art. 1 comma 659 lettera d) della legge 147/2013.

ART.24 - Riduzioni a pensionato unico abitante

1. Si applica una riduzione del 30% della tariffa, nella quota variabile, per i locali adibiti a civile abitazione, a pensionato e unico abitante dell'alloggio;
2. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti su richiesta presentata al Comune, ovvero al Gestore unico integrato tramite la modulistica di cui all'allegato 4.

ART.25 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta. In difetto il Comune, anche tramite l'operato del Gestore unico integrato, provvede al recupero della Tassa con applicazione della sanzione di cui all'ART.29 - per omessa dichiarazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 30% della intera Tassa medesima. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni al medesimo contribuente è fatto divieto di procedere al loro cumulo e verrà applicata la riduzione più favorevole allo stesso.
5. Le riduzioni di cui agli ART.19 - e ART.20 - sono alternative.

ART.26 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART.7 - , ha l'obbligo di dichiarare al Comune, a titolo di richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, ogni dato, informazione e circostanza rilevanti per l'applicazione del tributo ovvero anche la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, ovvero al Gestore unico integrato, la dichiarazione, redatta sui moduli di cui all'Allegato 4 e all'Allegato 5, entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere trasmessa con le modalità indicate sui suddetti moduli. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento documentabile da parte del Comune, ovvero del Gestore unico integrato.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
4. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, anche tramite modulistica del Gestore unico integrato, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
8. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima

¹⁰ Il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) adottato da ARERA con la Delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 contiene specifiche previsioni che presentano ricadute sugli attuali procedimenti amministrativi connessi con la gestione della TARI. Tali previsioni, applicabili dal 1° gennaio 2023 (e pertanto non ancora cogenti) dovranno essere recepite nel presente Regolamento, a partire dal prossimo anno, attraverso la modifica del presente CAPO.

bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.15 - , comma 5.
12. in sede di prima applicazione del presente regolamento, i dati già a disposizione del Comune sono assunti ai fini della determinazione della TARI

ART.27 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24)
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
2. Il Comune provvede ad inviare un avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate ~~scadenti il 31 luglio e il 2 dicembre~~ **da stabilirsi annualmente con l'approvazione delle tariffe. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 3,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'anno di variazione o nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo Art. 29, 4° comma, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART.28 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune, anche tramite la modulistica messa a disposizione del Gestore unico integrato, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il quinto esercizio successivo a quello di riferimento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 3,00.

ART.29 -**Attività di controllo, sanzioni e contenzioso**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013, nella legge n. 296 del 2006 e nella legge 160 del 2019, nelle dalle norme vigenti al momento del controllo tributario.
2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa. Il funzionario responsabile può avvalersi del Gestore unico integrato per lo svolgimento delle attività attinenti, strumentali e comunque connesse al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa l'applicazione del presente regolamento.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, anche tramite il supporto del Gestore unico integrato, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede, anche tramite il Gestore unico integrato, a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviata, ai sensi dell'ART.27 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero le norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro, ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, **ovvero** la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero la sanzione disposta dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 3.00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART.30 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019, ovvero dalle norme vigenti al momento dell'accertamento tributario.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 3,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART.31 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, ovvero nei casi previsti nell'allegato A alla Deliberazione ARERA n.15/2022//R/Rif e s.m.i., la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo sulla base del piano di rateizzazione previsto dall'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019¹¹. Ai fini dell'individuazione delle condizioni di disagio economico previste dal TQRIF ARERA di cui al par. 27.1, lettera b), si fa rimanda a quanto previsto dall'Ente Territorialmente Competente.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza,. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
4. Per quanto disposto dall'art. 1, comma 800, legge 160/2019, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.32 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni normative, alla regolamentazione diramata da ARERA, nonché alla carta della qualità del servizio predisposta dal gestore unico, così come approvata e debitamente aggiornata.

¹¹ Salva diversa regolamentazione comunale

ART.33 - Disposizione finale

1. Le norme contenute nel CAPO 6 - **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI** devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, laddove non già conformi.

ART.34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 2 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI FUORISCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS DEL D.LGS 152/2006

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO 5 - MODELLO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE/OCCUPAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 6 - MODELLO DI ISCRIZIONE – CANCELLAZIONE ALL'ALBO DEI COMPOSTATORI